



COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

**Registro Generale
n. 23 del 07-04-2020**

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI PER LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI CANNARA E COLLEMANCIO - VIE LIMITROFE.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;

VISTI i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative del predetto D.L. 6/2020:

- Dpcm 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;
- Dpcm 25 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
- Dpcm 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020;
- Dpcm 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020;
- Dpcm 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020;
- Dpcm 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;
- Dpcm 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020;

VISTI i seguenti provvedimenti adottati dalla Ministro per la Pubblica Amministrazione:

- Direttiva n. 1 del 25/02/2020;
- Circolare n. 1 del 04/03/2020;
- Circolare n. 2 del 12/03/2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale si ritiene che COVID-19 possa essere caratterizzato come una pandemia;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 07/03/2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'importante tasso di ospedalizzazione e di mortalità nonché il costante incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

RILEVATO come la normativa e le disposizioni sopra richiamate si pongono, tra gli obiettivi, anche quello di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO necessario adottare, con la massima tempestività e sollecitudine possibile, ogni atto e provvedimento capace di tutelare la salute pubblica, mediante misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle disposizioni richiamate, nell'ambito del perimetro di competenza e nei limiti ammessi;

RAVVISATA la necessità per ragioni di sicurezza consentire il traffico veicolare e pedonale del Centro Storico di Cannara e di Collemancio e Vie Limitrofe comprese Via Bevagna, Via Collemancio, Via Arcatura, Via Assisi Via Stazione Via S. Angelo e Via Valle ai soli residenti delle vie sopra indicate fino a nuova disposizione;

CONSIDERATO che tale misura appare, alla luce della grave emergenza, di assoluta ragionevolezza e coerente con le raccomandazioni delle istituzioni governative e sanitarie;

RICHIAMATI il comma 4 ed il comma 5, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 6 e 7 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 del Regolamento d'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;

VISTI gli art. 107 e 109 TU, Enti Locali, Dpr 267/2000 ed attesa la vacanza del Responsabile Polizia Locale;

tutto ciò premesso e considerato:

ORDINA

1. E' fatto divieto di transito pedonale e veicolare in Via Mascetto, ad esclusione dei soli residenti e fino a nuova diversa disposizione;
2. E' fatto divieto di transito pedonale in Via Destra Topino, Via Bottica, Via Raggiolo, Via Santa Elisabetta, Via Don Minzoni, Via Valle, Vocabolo Valle, Via Don Bosco, Via Arcatura, Vocabolo Fonte, Vocabolo Selvetta, ad esclusione dei soli residenti delle vie sopra indicate e fino a nuova diversa disposizione;
3. I trasgressori saranno sanzionati secondo le norme del Codice della Strada.

L'Ufficio Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica ciascuno per la parte di propria competenza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dei LLPP nelle forme previste dal Codice della Strada e Regolamenti di attuazione.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cannara e attraverso il sito internet comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Ordinanza ORDINANZA DEL SINDACO n.23 del 07-04-2020 Comune di Cannara

Il presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia, alla Questura di Perugia, alla Regione Umbria Protezione Civile, alla Stazione Carabinieri di Cannara; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Perugia, al Comando della Polizia Municipale - Sede.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-04-2020 al 23-04-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 292 del Registro dell'Albo pretorio on line.

Cannara, lì 08-04-2020

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
F.to dott. Carlo Ramaccioni